



ALLEGATO .4

12 FEB. 2016 98

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Programma di ricerca corrente anno 2014

Progetto

“Implementazione dei programmi di screening: analisi delle barriere e dei fattori facilitanti, modificabili e non. Seconda fase: Sperimentazione di strumenti evidence-based per la programmazione locale” CUP I85I15000760001

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

l' Azienda Sanitaria Locale 8 di Cagliari con sede in....., rappresentata dal,
Dott....., domiciliato per la carica presso la sede della Regione medesima ed avente i
poteri per il presente atto;

E

l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, C.F. 97113690586 (di seguito “Agenzia”), con
sede in via Puglie, 23 – 00187 Roma, nella persona del Presidente f.f, Prof. Giuseppe Zuccatelli,
domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia medesima, e avente i poteri per il presente atto
ai sensi dell’articolo 6, dello Statuto dell’Age.Na.S.,

DI SEGUITO INDICATE COME “LE PARTI” SI IMPEGNANO, CON IL PRESENTE ATTO, A
PORRE IN ESSERE LE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
DELLA PRESENTE CONVENZIONE.

PREMESSE

VISTO l’art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni,
che nell’istituire l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche
funzioni “di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti
dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse
personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell’innovazione e delle sperimentazioni in
materia sanitaria”.

N

1

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e s.m.i. intitolato “*Completamento del riordino dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.* (GU n.96 del 27-4-1998);

VISTO il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 2001, con il quale è stato approvato il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull’organizzazione dei servizi, sull’ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell’Agenzia;

VISTO l’art. 2 comma 357 e segg. della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) che ha ridenominato questa Amministrazione in “Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali”;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 4 aprile 2013 con il quale è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, ed in particolare l’art. 3, comma 2, lett. q);

VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 settembre 2013 (G.U. 20 dicembre 2013, n. 298) che ha approvato le modificazioni al citato Regolamento di questa Agenzia, in attuazione dell’art. 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 25 luglio 2014, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 agosto 2014, visto n. 1042, con il quale Francesco Bevere è stato nominato Direttore Generale di questa Agenzia;

VISTO l’art. 12 *bis* del D.lgs. n. 502/1992 recante “Ricerca sanitaria”, ed in particolare il comma 6 il quale dispone che “*Le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni, dall’Istituto superiore di sanità, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nonché dagli Istituti zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private*”;

CONSIDERATO che il Ministro della Salute ha provveduto a ripartire il fondo per la ricerca corrente anno 2014, con il decreto del Ministero dell’ economia e delle finanze n. 79644, registrato alla Corte dei Conti il 26 novembre 2014, destinando a questa Agenzia un finanziamento per l’intero programma di attività di ricerca corrente pari ad euro 700.000,00 (euro settecentomila/00), la cui natura contributiva è stata ribadita dalle risoluzioni del Ministero delle Finanze n. 550412 del 5/7/89 e n. 430091 del 1/3/90;

VISTA la nota n. 13540 del 12 dicembre 2014 con cui questa Agenzia ha trasmesso al Ministero della Salute i progetti di ricerca corrente per l'anno 2014;

CONSIDERATO che tra gli stessi è stato inserito il progetto *Implementazione dei programmi di screening: analisi delle barriere e dei fattori facilitanti, modificabili e non. Seconda fase: Sperimentazione di strumenti evidence-based per la programmazione locale*;

VISTA la nota del Ministero della salute n. 4053 del 6 febbraio 2015 con la quale è stata comunicata l'approvazione del predetto progetto e l'avvenuta assegnazione all'Agenzia del finanziamento di euro 180.000,00 (centottantamila/00);

VISTO il "*Regolamento per i progetti di ricerca corrente*", approvato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia n. 22 del 29 luglio 2015, ed in particolare l'art. 8, commi 8;

TENUTO CONTO dei contenuti della relazione redatta ai sensi dell'art. 8, comma 7 (*procedura negoziata senza bando di gara*) del suddetto Regolamento dal responsabile scientifico del progetto, Dott.ssa Mariadonata Bellentani, nella quale si rileva che la Regione Sardegna ha aderito all'invito trasmesso dalla Commissione Salute per la partecipazione al citato Progetto di ricerca mediante il coinvolgimento dell'Azienda Sanitaria Locale 8 di Cagliari, valutata la realtà regionale e la finalità dell'iniziativa che ha come scopo principale l'implementazione dei programmi di screening nel territorio nazionale, nonché la riduzione delle differenze esistenti anche per quelle realtà regionali non soggette a verifica di adempimenti;

RITENUTO OPPORTUNO, ai fini di una ottimale trasferibilità dei risultati della ricerca, integrare le competenze dell'Agenzia mediante la collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale 8 di Cagliari;

VISTO lo schema tipo di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenas, con deliberazione n. 22 del 29 luglio 2015, per meglio regolare e disciplinare i rapporti tra questa Agenzia e le Unità di Ricerca coinvolte nei progetti facenti parte del programma di ricerca corrente;

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della collaborazione in oggetto

tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente richiamati.
2. Le modalità di attuazione e realizzazione della presente convenzione sono disciplinate nell'allegato 1

Articolo 2

(Oggetto)

1. Oggetto del presente atto è la realizzazione delle seguenti attività progettuali:

- Coordinamento, con il referente regionale, dei programmi di screening e con i referenti degli screening delle aziende sanitarie della regione per la formazione;
- organizzazione di un evento del Gruppo della ricerca finalizzato alla formazione dei referenti screening aziendali;
- diffusione degli strumenti messi a punto nel progetto per il miglioramento dei programmi di screening nelle aziende sanitarie regionali;
- contributo alla stesura e revisione, per la parte di competenza, dei report intermedi e finali complessivi;
- resoconto finale dell'attività svolte, sulla base degli obiettivi del progetto.

Articolo 3

(Durata e proroga)

1. La presente Convenzione si perfeziona con la trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

2. Le attività oggetto della presente convenzione devono essere realizzate entro dodici (n. 12) mesi dalla data di trasmissione della dichiarazione di inizio delle attività che l'Agenzia invia al Ministero della salute e di cui verrà data tempestiva comunicazione all'U.d.R..

3. Le Parti possono, per documentati motivi, con nota da inviare almeno trenta (n. 30) giorni prima della conclusione delle attività, procedere alla proroga del termine conclusivo dell'accordo, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, previa autorizzazione del Ministero della salute.

4. L'eventuale concessione della proroga, subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di opportunità e di pubblico interesse, non costituisce comunque motivo di maggiorazione del finanziamento previsto dalla presente convenzione.

Articolo 4

(Modalità di realizzazione)

1. La ASL 8 Cagliari è direttamente responsabile della esatta realizzazione delle attività, in conformità con quanto previsto dal presente accordo.



2. La ASL 8 Cagliari si obbliga ad eseguire le attività oggetto della presente convenzione e dell'eventuale piano dettagliato delle attività secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e ai termini di esecuzione delle prestazioni.
3. La ASL 8 Cagliari, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale indicate dall'Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sulla corretta esecuzione della convenzione.
4. La ASL 8 Cagliari al fine di realizzare il progetto, non può avvalersi della collaborazione di altri Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private, tranne nel caso in cui abbia ottenuto una preventiva autorizzazione in tal senso, da richiedere con nota formale indirizzata al Direttore Generale dell'Agenas.
5. Le attività oggetto della presente convenzione possono essere espletate in tutto o in parte presso le sedi dell'Agenzia, previo accordo tra le Parti e mediante scambio di note formali tra il Coordinatore/Referente Scientifico della ASL 8 Cagliari. e il Direttore Generale dell'Agenzia. In tal caso l'Agenzia è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose - da chiunque causati e/o riportati - durante lo svolgimento delle suddette attività.
6. In caso di inadempimento di quanto stabilito nel precedente comma 4, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 5

(Responsabili scientifici, referenti, responsabili amministrativi)

1. L'Agenzia indica quale Responsabile del coordinamento scientifico del progetto e referente per le suddette attività la Dott.ssa Mariadonata Bellentani, che assicura il collegamento scientifico ed operativo con la U.d.R, e quale Responsabile amministrativo il Dirigente dell'Area Rob.
2. La ASL 8 Cagliari nomina quale Responsabile scientifico e referente per le attività da svolgere la Dott.ssa Silvana Tilocca, e quale responsabile amministrativo Dott. Paolo Tremulo.
3. L'U.d.R., nella persona del proprio:
 - Responsabile scientifico, provvede al coordinamento tecnico-scientifico delle attività di collaborazione affidate per la realizzazione delle attività di ricerca di competenza, alla predisposizione del report e della relazione sulle attività di ricerca intermedie e, successivamente, alla predisposizione della relazione finale;
 - Responsabile amministrativo provvede alla rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto in coerenza con gli importi indicati nella scheda economico-finanziaria allegata al presente Atto.



Articolo 6

(Relazioni sull'attività)

1. La ASL 8 Cagliari si impegna a trasmettere all'Agenzia due relazioni scientifiche, intermedia (relativa al primo semestre) e finale (relativa all'intero periodo di durata dell'accordo) elaborate e formulate secondo il format di relazione (allegato A), nelle quali la descrizione del lavoro svolto deve essere corredata dall'*abstract* dei risultati conseguiti e dall'elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione.

La ASL 8 Cagliari trasmetterà la relazione intermedia entro i trenta (30) giorni successivi allo scadere del termine previsto per la conclusione del primo semestre e la relazione finale entro i trenta (30) giorni successivi allo scadere del termine previsto per la conclusione dell'intera attività.

2. La ASL 8 Cagliari si impegna a trasmettere all'Agenzia due rendicontazioni, intermedia e finale, delle spese sostenute ai fini della realizzazione delle attività oggetto del presente atto, unitamente alle rispettive relazioni di cui al comma precedente.

Le rendicontazioni dovranno essere elaborate e formulate dall'ASL 8 Cagliari secondo l'apposita scheda-rendiconto (allegato B).

3. Le relazioni andranno inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agenzia: agenas@pec.agenas.it.

4. Nel caso in cui la presentazione delle relazioni di cui ai precedenti commi non possa avvenire nei tempi prestabiliti, è facoltà dell'Agenzia concedere una proroga, previa formale e motivata richiesta della ASL 8 Cagliari.

5. L'eventuale ritardo sugli adempimenti previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di una penale in misura proporzionale al ritardo e/o inadempimento e, comunque, non inferiore al 5% del corrispettivo totale, da far valere sugli importi di cui al successivo art. 7.

Articolo 7

(Finanziamento)

1. Quale finanziamento della presente convenzione, l'Agenzia eroga alla ASL 8 Cagliari la somma complessiva di € 10.000,00 (diecimila/00), IVA inclusa qualora dovuta. Detto finanziamento è articolato secondo le voci di spesa indicate nella scheda economico-finanziaria (allegato n. 2).

2. Tale importo verrà corrisposto dall'Agenzia all'U.d.R. in 3 soluzioni secondo le modalità di seguito esposte:

- una prima quota, pari al 30% del totale, previa trasmissione della *dichiarazione di avvio delle attività e di conservazione della documentazione di spesa*, di cui si allega fac-simile

(allegato C), all'indirizzo di posta elettronica certificata: agenas@pec.agenas.it. La corresponsione di tale quota è subordinata alla reale erogazione all'Agenzia della quota di finanziamento da parte del Ministero della salute.

- una seconda quota, pari al 40% del totale, acquisita la valutazione favorevole di cui ai commi 3 e 4 del successivo art. 8, della prima relazione sulle attività e della rendicontazione delle spese sostenute, almeno pari al 1° acconto già erogato (30 % del contributo totale). I predetti documenti devono essere presentati entro e non oltre i trenta (n. 30) giorni successivi allo scadere del termine previsto 24 marzo 2016, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 6, punto n. 4 del presente accordo.
- una quota finale di saldo pari al 30% del totale da liquidarsi, previa acquisizione della valutazione favorevole di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della presente convenzione, sulla relazione finale descrittiva, sui risultati conseguiti, unitamente alla rendicontazione finale di tutte le spese sostenute per lo svolgimento dell'intera attività prevista dalla presente convenzione.

3. L'Agenzia erogherà il contributo previsto entro la misura dei costi rendicontati dalla ASL 8 Cagliari. Le eventuali economie (porzioni di contributo non rendicontate) dovranno essere restituite all'Agenzia che, a sua volta, provvederà alla loro restituzione al Ministero della salute.

4. I pagamenti saranno disposti, dietro presentazione di formale richiesta, mediante l'emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma ed ivi resi esigibili mediante accreditamento degli importi sul conto di tesoreria unico intestato al creditore.

5. La ASL 8 Cagliari durante l'esecuzione del presente accordo, si impegna all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiara che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione non sono rese nell'esercizio di impresa e che, pertanto, le stesse non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni recante "istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

6. La ASL 8 Cagliari ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e di trasmetterne, su eventuale richiesta dell'Agenzia, copia conforme all'originale (fatture, ricevute fiscali, provvedimenti di impegno, mandati di pagamento, ecc.).

7. L'erogazione del contributo all'ASL 8 Cagliari è subordinata al rispetto degli impegni assunti e, comunque, all'effettiva erogazione del finanziamento previsto da parte del Ministero della salute all'Agenzia.

8. L'Agenzia non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili alla stessa, ma cagionati da controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa non imputabile all'Agenzia medesima.



9. Per ogni eventuale esigenza di rimodulazione del finanziamento, l'U.d.R. deve inviare entro la fine del progetto, motivata richiesta all'Agenzia, che deciderà secondo il proprio insindacabile giudizio dandone comunicazione all'U.d.R. e al Ministero della Salute.

Articolo 8

(Gruppo di monitoraggio delle attività)

1. Il monitoraggio del presente accordo per l'Agenzia è assicurato dal "gruppo di monitoraggio delle attività", istituito con delibera del Direttore Generale.
2. Il gruppo di monitoraggio ha il compito di segnalare eventuali inadempimenti e ritardi, valutare le relazioni periodiche, le rendicontazioni, nonché i risultati raggiunti, e trasmettere una relazione entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione al Responsabile scientifico.
3. Il Responsabile scientifico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del "*Regolamento per i progetti di ricerca corrente*", valuterà tutta la documentazione ricevuta dal gruppo di monitoraggio, verificherà il raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente accordo e trasmetterà la propria valutazione entro 15 giorni al Direttore Generale dell'Agenzia
4. Il Direttore Generale può discostarsi dalla valutazione del Responsabile scientifico, motivandone le ragioni, ai fini e per gli effetti di cui al precedente art. 7.

Articolo 9

(Obblighi e Responsabilità)

1. L'Agenzia è sollevata da ogni responsabilità, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporti di lavoro stipulati da ASL 8 Cagliari, comunque connesse alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun ulteriore onere o responsabilità possono essere posti a carico dell'Agenzia, oltre al pagamento di quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate.
2. La ASL 8 Cagliari garantisce pertanto:
 - di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica;
 - che il personale impiegato si uniforma ai regolamenti disciplinari di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..

Articolo 10

(Proprietà ed utilizzazione dei risultati del progetto)

1. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto morale degli inventori ad essere riconosciuti tali, i risultati del progetto, ivi incluse le relazioni di cui al precedente articolo 6, sono di esclusiva proprietà dell’Agenzia, in Italia e all’Estero.

2. Il diritto di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione conclusiva, delle opere d’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall’ ASL 8 Cagliari o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione della presente convenzione, sono di titolarità esclusiva dell’Agenzia. Quest’ultima potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere d’ingegno o materiale, con indicazione che sono state realizzate nell’ambito del progetto di ricerca corrente dell’Agenzia *“Implementazione dei programmi di screening: analisi delle barriere e dei fattori facilitanti, modificabili e non. Seconda fase: Sperimentazione di strumenti evidence-based per la programmazione locale”* e con il supporto finanziario del Ministero della salute. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile, in favore dell’Agenzia.

3. Previa preventiva autorizzazione dell’Agenzia, mediante scambio di note formali tra le Parti, la ASL 8 Cagliari può utilizzare, per scopi scientifici e/o didattici, i risultati del progetto, a condizione che venga riportato il logo dell’Agenzia e l’indicazione che l’attività è stata realizzata nell’ambito del progetto di ricerca corrente dell’Agenzia *“Implementazione dei programmi di screening: analisi delle barriere e dei fattori facilitanti, modificabili e non. Seconda fase: Sperimentazione di strumenti evidence-based per la programmazione locale”*, approvato dal Ministero della salute e con il supporto finanziario dello stesso.

Articolo 11

(Disposizioni in materia di normativa antimafia)

1. Le Parti dichiarano, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 (“Nuove disposizioni in materia di normativa antimafia”), di essersi uniformate all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato anche nella dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari (all. C).

2. La mancata ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo è causa di risoluzione della presente convenzione.

Articolo 12

(Codice Unico di Progetto)

1. L'Agenzia, in riferimento alla legge 136/2010 che stabilisce che «ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice unico di progetto», deve indicare in tutta la documentazione amministrativo-contabile riguardante il progetto il codice CUP rilasciato dal CIPE e indicato anche nella prima pagina della presente Convenzione.

Articolo 13

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. A tal fine le Parti provvedono a far sottoscrivere ai predetti soggetti il modulo per la riservatezza e la dichiarazione sul conflitto di interessi (all. D). Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché, con riferimento alle misure minime di sicurezza da adottare, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.
4. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si precisa che il titolare del trattamento dei dati personali, è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Maria Donata Bellentani. Per la ASL 8 Cagliari il titolare del trattamento è e il responsabile del trattamento è

Articolo 14

(Risoluzione e recesso)

1. Le Parti possono chiedere, con nota formale, la risoluzione del presente accordo nel caso di inadempimento, di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità, salvo in ogni caso richiedere il risarcimento del danno.

2. L'Agenzia può recedere dal presente accordo, con nota formale da inviare almeno trenta (30) giorni prima, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate dall'altra parte.
3. La risoluzione o il recesso di cui ai precedenti punti, non comportano alcuna penale a carico delle Parti.
4. In caso di risoluzione anticipata o recesso, il contributo previsto viene proporzionalmente ridotto in ragione della effettiva durata del rapporto, delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come relazionati e rendicontati all'Agenzia.

Articolo 15

(Comitato di composizione)

- 1 Per ogni eventuale difficoltà interpretativa, applicativa e/o esecutiva della presente convenzione è istituito, su iniziativa di una delle Parti, un comitato di composizione composto da tre membri, di cui uno designato dall'Agenzia, uno dalla ASL 8 Cagliari e il terzo, con funzioni di presidente, designato da entrambi.
- 2 I nominativi sono individuati con atti successivi dai predetti soggetti.

Articolo 16

(Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, salvo l'impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

Articolo 17

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati: agenas@pec.agenas.it ; arearob@agenas.it .

Articolo 18

(Disposizioni finali)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola e che in considerazione di ciò non trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 1341 e 1342 c.c.
2. Il presente atto dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo.



Letto, approvato e sottoscritto.

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

(firmato con firma elettronica qualificata)

.....

Azienda Sanitaria Locale 8 di Cagliari

(firmato con firma elettronica qualificata)

.....

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 98 DEL 12 FEB. 2016

~~IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO~~
~~Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Pani~~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu



Il presente allegato è com-

posto di n° 12 fogli.

Il Responsabile

dr. Silvana Ilacqua

